



## ALLEGATO 4

ISTRUTTORIA DEI CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA					
ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
Nota del 23/11/2010 Acquisita con Prot. RA/241944 del 14.12.2010	ASSOCIAZIONI DI DIFESA AMBIENTALE: - Italia nostra; - Marevivo; - Mila/Donnambiente; - EVA - Ecolstituto Abruzzo	1a	Si ritengono inadeguati i valori di DMV individuati dal PTA per il fiume Pescara, dall'agglomerato di Popoli alla foce. Si richiede di decuplicare, in ogni nodo, i valori di DMV individuati dal PTA.	<b>L'osservazione così formulata non è valutabile</b>	Il giudizio fornito non appare supportato da argomentazioni scientifiche che comprovino l'indeguatezza dei valori di DMV indicati nel PTA né tanto meno la fondatezza della proposta di "decuplicare i valori di DMV" indicati nel Piano. Inoltre i valori di Deflusso Minimo Vitale indicati nell'osservazione non risultano essere quelli di Piano.
		1c	Si richiede che venga calcolato un valore di DMV variabile mensilmente o stagionalmente e non costante, allo scopo di garantire la naturale variabilità del regime dei deflussi.	<b>Inserita specifica previsione nelle norme di Piano</b>	Inserito il comma 3 all'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano " Aggiornamento e verifica dei valori di DMV", che recita: <i>"In seguito alle attività di cui ai commi 1 e 2 e più in particolare agli esiti delle attività di sperimentazione di cui all'art. 51, la Giunta Regionale propone un criterio per la modulazione stagionale del Deflusso Minimo Vitale al fine di garantire la naturale variabilità del regime idraulico dei corsi d'acqua."</i>
		1d	Si richiede che il PTA preveda il rilascio, da parte dei concessionari, di portate maggiori di quelle attualmente rilasciate.	<b>Tale previsione è già contenuta nel Piano</b>	La procedura di adeguamento dei provvedimenti di concessione in essere alla data di adozione del Piano (artt. 49 e 57 delle Norme Tecniche) nonché la procedura di sperimentazione (art. 51 delle Norme Tecniche) ha esattamente questa finalità.
		1e	Si richiede che all'interno delle NTA venga chiaramente esplicitato <i>"il divieto assoluto di riutilizzo del DMV da parte di altro e diverso utilizzatore"</i> .	<b>Non pertinente per le motivazione espresse nelle note</b>	Non risulta chiaro come possa attuarsi un'eventualità simile considerato che il DMV è la portata istantanea che deve essere garantita a valle di ciascuna derivazione (si veda art. 49 delle Norme Tecniche) .



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	ASSOCIAZIONI DI DIFESA AMBIENTALE: - Italia nostra; - Marevivo; - Mila/Donnambiente; - EVA - Ecoistituto Abruzzo	1f	Relativamente al problema della frammentazione ecologica, si richiede che il PTA preveda la realizzazione "di opere di mitigazione dell'impatto (passaggio per i pesci)" in concomitanza di opere che interrompono il <i>continuum</i> fluviale.	Tale previsione è già contenuta nel Piano	L'azione proposta è già stata prevista all'art 60, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione del PTA e al paragrafo 4.1.6. dell'elaborato R 1.4 "Quadro programmatico", che recita: "La Regione definisce, con disposizioni di attuazione del presente Piano, i criteri per il mantenimento della continuità degli ecosistemi fluviali attraverso la realizzazione, con il contributo complessivo e pro quota da parte dei concessionari, di opportune opere che ristabiliscano il flusso migratorio delle specie ittiche; gli oneri di cui al presente articolo sono trasfusi nel disciplinare di concessione."
		1g	Relativamente al problema della frammentazione ecologica, si richiede il rilascio di "una portata minima indisturbata (DMV) idonea alla conservazione o al ripristino delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali".	Tale previsione è già contenuta nel Piano	Tale previsione è esplicitamente contenuta nei primi commi dell'art. 49 delle Norme Tecniche di Piano, ovvero: "1. Il provvedimento di concessione di derivazione di acqua pubblica è rilasciato se : - Non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acque interessato; - È garantito il minimo deflusso vitale e l'equilibrio del bilancio idrico - Non sussistono possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane ovvero, pur sussistendo tali possibilità, il riutilizzo non risulta sostenibile sotto il profilo economico. 2. Il Deflusso Minimo Vitale (DMV) è la portata istantanea, da determinare in ogni sezione omogenea del corso d'acqua, che deve garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali." L'aspetto relativo all'osservazione è stato inoltre considerato nel calcolo della componente biologico-ambientale del DMV di cui all'elaborato A 1.6 " Valutazione del Deflusso Minimo Vitale" del PTA. In particolare, la componente biologica-ambientale è il risultato della combinazione di quattro indicatori, tra i quali compare lo "stato della comunità ittica - Kitt" finalizzato alla valutazione della struttura delle popolazioni ittiche in ogni tratto oggetto di indagine.



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	ASSOCIAZIONI DI DIFESA AMBIENTALE: - Italia nostra; - Marevivo; - Milia/Donnambiente; - EVA - Ecoistituto Abruzzo	1h	Relativamente al problema della frammentazione ecologica, si richiede che <i>"venga data importanza allo spessore ed alla continuità del nastro vegetazionale di sponda, anche in quanto corridoio ecologico naturale"</i> , quale elemento che garantisce le funzioni ecologiche dei corsi d'acqua superficiali.	<b>Tale previsione è già contenuta nel Piano</b>	L'art. 75 delle NTA stabilisce le procedure di adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici ai sensi dei decreti integrativi del D.Lgs. 152/06 ed in particolare sulla base delle modalità e dei criteri tecnici riportati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. A questo proposito, il DM n. 260 dell' 8 novembre 2010 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali etc." dispone i criteri tecnici per la classificazione dei corpi idrici superficiali sulla base degli elementi di qualità idromorfologia a sostegno. Tra i parametri da considerare per valutare lo stato ecologico dei corpi idrici fluviali, sono da considerarsi anche gli indicatori di struttura ed estensione delle fasce perfluviali. Il DM 260/2010 è stato pubblicato nel periodo successivo l'adozione del PTA. I risultati dell'applicazione dei monitoraggi conformi al DM 260/2010, già attivi dal gennaio 2010 come descritto nell'elaborato di Piano A1.9 "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM131/08", verranno utilizzati in occasione del primo aggiornamento del PTA.
		1i	Si richiede che lo <i>"spessore della vegetazione riparia da tutelare, rispettare e/o ripristinare, sia commisurato alla taglia del corso d'acqua, [e comunque non inferiore ai] 150 m"</i> , tranne in casi eccezionali in cui lo stato di fatto non consenta una tale estensione che, tuttavia, deve essere la più larga possibile.	<b>Parzialmente recepita</b>	L'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione " Disposizioni inerenti le aree rivierasche dei corpi idrici" è stato così modificato: comma 1: " <i>La struttura e le condizioni della zona ripariale sono elementi utili alla classificazione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali e la condizione di tali elementi influenza il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'art. 15 delle presenti NTA.</i> " comm 5 e 6: " <i>5. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata, caso per caso, dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, anche sulla base delle proposte di cui al comma successivo.</i> " <i>6. Entro due anni dall'approvazione del presente piano, l'ARTA Abruzzo, nell'ambito delle attività di monitoraggio dei corpi idrici superficiali, di cui all'art. 14 comma 10 ed in particolare della valutazione degli elementi di qualità idromorfologici a sostegno, propone alla Direzione regionale competente, ove possibile, l'individuazione di fasce rivierasche specifiche finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1 del presente articolo"</i>
		1j	Si richiede che nelle NTA del PTA vengano indicate misure di tutela dei <i>"laghetti artificiali esistenti sui greti fluviali, residui delle attività di cava"</i> anche attraverso opere di riqualificazione che ne mantengano l'efficienza quali aree di riproduzione, di rifugio e di sosta per l'avifauna e per la riproduzione degli anfibi minacciati dalla scomparsa di ambienti umidi.	<b>Previsione già presente in altri strumenti di pianificazione regionale</b>	L'azione proposta non è di precipua competenza del Piano di Tutela delle Acque. Tuttavia essa è stata già considerata all'art. 11 delle Norme Tecniche del vigente Piano Pesistico Regionale (Articolo 11 - Aree di cava - Le aree di cava dismesse o revocate come incompatibili potranno essere sottoposte a progetti di recupero ambientale finalizzati alla creazione di biotipi artificiali (aree umide), di aree boscate, o anche per usi turistico-ricreativi). Inoltre, all'art. 63 delle NT del PPR viene espressamente stabilito che relativamente agli ambiti dei fiumi Tavo e Fino <i>"Non sono ammesse aperture di nuove cave, mentre per quelle esistenti in località "case D'Annunzio" (Fino) a "N.W." di Moscufo (Tavo) è fatto obbligo di un recupero ambientale"</i> .



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	ASSOCIAZIONI DI DIFESA AMBIENTALE: - Italia nostra; - Marevivo; - Milia/Donnambiente; - EVA - Ecoistituto Abruzzo	1k	Si ritiene che il PTA rinvii "le scelte operative a successivi provvedimenti di Giunta Regionale" e che tale rinvio costituisca un elemento che "va ad escludere la partecipazione del pubblico garantita dalla procedura VAS".	<b>Non pertinente per le motivazione espresse nelle note</b>	Qualsiasi Piano fornisce gli indirizzi e le strategie di azione per il raggiungimento di prefissati obiettivi e definisce gli strumenti di attuazione di tali strategie. Nel caso del PTA, come indicato all'art. 9 delle NTA - Strumenti di attuazione del piano - , "Il PTA è attuato tramite l'individuazione di azioni e misure di intervento coordinate con le istituzioni competenti, mediante: a) l'emanazione di disposizioni aggiuntive, approvate con delibera della Giunta regionale; b) l'aggiornamento dei Piani d'ambito; c) l'adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali e degli altri strumenti di pianificazione di livello regionale e subregionale; d) direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, approvate con delibera della Giunta Regionale, rivolte agli enti locali ed ai soggetti gestori dei servizi idrici, irrigui ed industriali, anche in vista della redazione e della gestione dei piani di rispettiva competenza; e) l'attivazione di procedure negoziate e con accordi ambientali." E' fondamentale sottolineare, in risposta a quanto evidenziato nell'osservazione che qualsiasi progetto, seppur realizzato in quanto previsto dal Piano è naturalmente soggetto prima della sua realizzazione alle previste procedure di valutazione di impatto ambientale o di incidenza.
		1l	Si ritiene che nelle NTA del PTA debba essere "accentuata la previsione di metodi naturali di depurazione [...dando priorità] a sistemi compatibili ed appropriati per numero di Ab/equivalenti serviti".	<b>Tale previsione è già contenuta nel Piano</b>	L'azione proposta è già stata considerata all'art. 33, comma 6b delle NTA. Che recita: "Per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 a.e. è auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quale il lagunaggio o la fitodepurazione, o tecnologie come filtri percolatori o impianti di ossidazione totale, così come previsto dall'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto". Quanto proposto è inoltre contenuto nello "Studio finalizzato all'individuazione delle soluzioni depurative ottimali delle acque reflue urbane provenienti da agglomerati con carico generato inferiore a 2.000 a.e." riportato in appendice al Quadro Programmatico (Elaborato R1.4 – App.02)
		1m	Si ritiene debbano essere disciplinate nelle NTA del PTA le "questioni di principio quali la separazione tra le reti fognarie delle acque bianche da quelle delle acque nere [...introducendo tale principio] come obbligatorio per le nuove opere e da realizzare, a tratti, nei rifacimenti, nelle ristrutturazioni del reticolo misto (unitario) esistente".	<b>Tale previsione è già contenuta nel Piano</b>	L'azione proposta è già stata considerata all'art. 39 comma 2 delle NTA, che recita: "Le reti fognarie nuove e gli ampliamenti di quelle esistenti, per le quali alla data di adozione del presente Piano, non siano state completate tutte le procedure di appalto e affidamento lavori, devono essere separate."



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	ASSOCIAZIONI DI DIFESA AMBIENTALE: Italia nostra; - Marevivo; - Mila/Donnambiente; - EVA - Ecoistituto Abruzzo	1n	Si richiede che nel PTA sia <i>"prevista la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in passato cementificati, regolarizzati, desertificati, per il raggiungimento degli obiettivi di qualità posti dalla normativa vigente"</i> .	<b>Le modalità per arrivare a tale previsione sono già contenute nel Piano</b>	Nell'elaborato A 1.9. "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM131/08", sono stati individuati preliminarmente i corpi idrici artificiali (CIA) e fortemente modificati (CFM) della Regione Abruzzo e le modalità per aggiornare tale individuazione. Ai sensi della normativa vigente, gli obiettivi di qualità (potenziale ecologico massimo raggiungibile) disposti per i CIA e per i CFM sono indicati nella Tabella A.2.5. dell'Allegato 1 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Tale tabella individua lo "stato elevato" di tali corpi idrici riferendolo, tra le altre cose, al " <i>miglior ravvicinamento realizzabile al continuum ecologico</i> " e al raggiungimento di valori di qualità biologica " <i>che riflettano, nella misura del possibile, quelli associati al tipo di corpo idrico superficiale maggiormente comparabile, tenuto conto delle condizioni fisiche risultanti dalle caratteristiche artificiali e fortemente modificate del corpo idrico</i> ". Stante il ritardo nella pubblicazione del Decreto Ministeriale di classificazione dello corpi idrici (DM n. 260 dell' 8 novembre 2010) e le conseguenti attività in corso per dare seguito alle previsioni di tale decreto (si veda art. 75 delle Norme Tecniche di Piano "Adeguamento dei piani di monitoraggio ai sensi dei decreti integrativi del D.Lgs. 152/06" e il programma di monitoraggio 2010 -2015 riportato dettagliatamente nell'elaborato di Piano A1.9 sopra richiamato), tali valutazioni potranno essere fatte non appena disponibili i risultati di tale programma di monitoraggio.
		1o	Si richiede che nelle NTA del PTA siano affrontati <i>"il tema dei SIN abruzzesi e il tema delle acque nelle Aree Naturali Protette (Parchi e Riserve), prevedendo azioni specifiche e norme adeguate"</i> .	<b>Tale previsione è già contenuta nel Piano</b>	I SIN sono normati dall'art. 252 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Parte Quarta) e la loro gestione non risulta, pertanto, di pertinenza dei Piani regionali di Tutela delle Acque (disciplinato dalla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.). Tuttavia, il tema dei SIN è trattato, quali aree di particolare criticità, al paragrafo 6.1 dell'elaborato R 1.4 "Quadro Programmatico", nonchè all'art. 68 "Interventi di bonifica dei corpi idrici" delle NTA del PTA. Il tema delle acque nelle aree protette è stato trattato nello specifico nell'art. 67 "Misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti rete Natura 2000 "delle NTA, nonchè negli artt.33, 47e 51 delle stesse, prevedendo proprio azioni specifiche e norme adeguate



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
Nota del 22/11/2010 Acquisita con Prot. RA/226430 del 25.11.2010	WWF Lega Ambiente		Si richiede che il PTA consideri, nel novero delle pressioni agenti sui corpi idrici, le attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi e che contenga "almeno le informazioni circa la presenza di pozzi abbandonati, pozzi in funzione, aree di stoccaggio e aree di concessione". nello specifico si richiede quanto segue:		
		2a	1) l'aggiornamento del quadro conoscitivo con i dati relativi a concessioni e pozzi di coltivazione/estrazione di idrocarburi;	<b>La previsione di un tale aggiornamento è già contenuta nel Piano</b>	Il il PTA non è uno strumento statico ma dinamico (si veda art. 8 delle NTA "Dinamicità del Piano") ed è già previsto all'72 delle NTA " Aggiornamento ed integrazione dell'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici" , l'aggiornamento ed il completamento " <i>dell'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di censimento e localizzazione delle attività agricole e zootecniche, delle attività industriali (Aree ASI, siti industriali a rischio di incidente rilevante, ecc.), degli scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di impatto sui corpi idrici, attraverso l'ARTA, le Province competenti, l'ARSSA, i Consorzi di Bonifica, gli Enti d'Ambito, i Gestori del Servizio Idrico Integrato e tutti gli altri enti competenti</i> ". Nell'ambito di tale attività di aggiornamento si terrà conto anche delle informazioni di che trattasi.
		2b	2) la realizzazione di uno studio specifico sui rischi connessi allo sversamento di petrolio in mare individuando le aree a maggior rischio;	<b>Tale valutazione esula dai contenuti del PTA</b>	La valutazione dei rischi connessi allo sversamento di in mare di petrolio non rientra nei contenuti del Piano di Tutela delle Acque. Tali valutazioni sono disciplinate dalla specifica normativa di settore ed effettuate nell'ambito delle procedure specifiche previste in tale normativa (es. Valutazione di Impatto Ambientale, Rischio di Incidente rilevante, ecc)



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	Lega Ambiente  WWF	2c	3) la perimetrazione delle zone di tutela, salvaguardia e protezione delle acque destinate al consumo umano in cui vietare tutte le attività produttive connesse agli idrocarburi;	<b>Tale previsione è già contenuta nel Piano</b>	Gli artt. dal 20 al 25 delle NTA disciplinano le modalità, i tempi ed i criteri tecnici per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, i vincoli da apporre in tali aree e le modalità per procedere all'adeguamento delle aree esistenti. In particolare all'art. 23 "Individuazione della Zona di Rispetto e relativi vincoli" è ribadito quanto già previsto dall'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06 ovvero che <i>"Nelle ZR sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: [...] apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; [...].</i> Parimenti all'art.24 sono individuati i vincoli da apporre nelle Zone di Protezione (ZP) stabilendo che <i>" nelle ZP, le opere e le attività da vietare, da mettere in sicurezza o da localizzare sono le stesse previste per la Zona di Rispetto, ma di norma i vincoli sono meno restrittivi, potendo alcuni divieti essere attenuati, attraverso la prescrizione di soluzioni tecniche atte ad evitare l'interazione, diretta o indiretta, tra i contaminanti e la falda o di sistemi predisposti per il controllo in tempo reale dell'eventuale percolazione degli stessi contaminanti nel suolo e/o nel sottosuolo".</i>
		2d	4) l'introduzione di una misura di divieto di realizzazione di pozzi, sia per la ricerca che per l'estrazione di idrocarburi e di strutture collegate (oleodotti, punti di stoccaggio, centri per la raffinazione e lavorazione) nelle aree interessate dai corpi idrici sotterranei significativi e di interesse;	<b>L'osservazione così formulata non è valutabile</b>	Non sussistono attualmente elementi di valutazione tecnico-scientifica che supportino una tale forma di divieto generalizzata. Va sottolineato che opere di questo tipo devono essere soggette a tutto l'iter autorizzativo previsto dalla normativa di settore nonché alla Valutazione di Impatto Ambientale; è in queste sedi che viene valutata con la compatibilità delle opere con le varie componenti ambientali e anche con gli obiettivi di tutela dei vari strumenti di pianificazione vigenti, tra cui il PTA.
		2e	4) l'introduzione di una misura di divieto di realizzazione di pozzi, sia per la ricerca che per l'estrazione di idrocarburi e di strutture collegate (oleodotti, punti di stoccaggio, centri per la raffinazione e lavorazione) nelle aree interessate dai corpi idrici superficiali significativi e di interesse, individuando una fascia di rispetto di almeno 3 km attorno ad essi;	<b>L'osservazione così formulata non è valutabile</b>	Opere di questo tipo devono essere soggette a tutto l'iter autorizzativo previsto dalla normativa di settore nonché alla Valutazione di Impatto Ambientale; è in queste sedi che viene valutata con la compatibilità delle opere con le varie componenti ambientali e anche con gli obiettivi di tutela dei vari strumenti di pianificazione vigenti, tra cui il PTA.



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	Lega Ambiente  WWF	2f	5) la prescrizione di specifiche norme di comportamento e di monitoraggio presso i punti di attracco delle navi che trasportano idrocarburi liquidi;	<b>Tale valutazione esula dai contenuti del PTA</b>	La prescrizione di specifiche norme di comportamento e di monitoraggio presso i punti di attracco delle navi che trasportano idrocarburi liquidi rientra nei contenuti del Piano di Tutela delle Acque. Tali valutazioni sono disciplinate dalla specifica normativa di settore ed effettuate nell'ambito delle procedure specifiche previste in tale normativa (es. Valutazione di Impatto Ambientale, Rischio di Incidente rilevante, ecc)
		2g	6) la previsione e prevenzione del rischio di sversamento degli idrocarburi liquidi in mare	<b>Tale valutazione esula dai contenuti del PTA</b>	La valutazione dei rischi connessi allo sversamento di in mare di petrolio non rientra nei contenuti del Piano di Tutela delle Acque. Tali valutazioni sono disciplinate dalla specifica normativa di settore ed effettuate nell'ambito delle procedure specifiche previste in tale normativa (es. Valutazione di Impatto Ambientale, Rischio di Incidente rilevante, ecc)
Acquisita con protocollo RA/226419 del 25.11.2010	Associazioni Ambientaliste: - WWF; - Abruzzo Social Forum; - LIPU; - Pronatura; - Marelibero; - Mountain Wilderness; - Legambiente	3a	Si richiede l'aggiornamento dello stato di qualità dei corpi idrici con i dati del monitoraggio 2009.	<b>Modifica effettuata</b>	Sono stati aggiornati con i dati di monitoraggio disponibili fino al 2009 i seguenti elaborati di Piano: R1.3 – Quadro Conoscitivo; R 1.5 – Schede Monografiche; Allegato A1.4 - Classificazione dello stato di qualità ambientale dei corpi idrici sotterranei significativi; Allegato A1.9 "Individuazione dei corpi idrici superficiali e analisi delle pressioni ai sensi del DM131/08"; Allegato A1.10 "Individuazione dei corpi idrici sotterranei analisi delle pressioni e del livello di rischio ai sensi del D.Lgs 30/2009". Inoltre negli elaborati A1.9 e A1.10 sono stati inseriti i protocolli di monitoraggio (rete, frequenze e parametri) per il periodo 2010-2015 e sono stati aggiunti i risultati preliminari del monitoraggio 2010.
		3b	Si richiede l'introduzione negli elaborati del PTA dell'elenco aggiornato degli impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, della loro rappresentazione cartografica, e di norme specifiche per la tutela dei corpi idrici che ricadono nell'area di possibile impatto dei succitati impianti.	<b>Tale previsione di aggiornamento è già contenuta nel Piano</b>	Il PTA non è uno strumento statico ma dinamico (si veda art. 8 delle NTA "Dinamicità del Piano") ed è già previsto all'art. 72 delle NTA " Aggiornamento ed integrazione dell'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici", l'aggiornamento ed il completamento " <i>dell'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di censimento e localizzazione delle attività agricole e zootecniche, delle attività industriali (Aree ASI, siti industriali a rischio di incidente rilevante, ecc.), degli scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di impatto sui corpi idrici, attraverso l'ARTA, le Province competenti, l'ARSSA, i Consorzi di Bonifica, gli Enti d'Ambito, i Gestori del Servizio Idrico Integrato e tutti gli altri enti competenti</i> ". Nell'ambito di tale attività di aggiornamento si terrà conto anche delle informazioni di che trattasi.





## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	Associazioni Ambientaliste: - WWF; - Abruzzo Social Forum; - LIPU; - Pronatura; - Marelibero; - Mountain Wilderness; - Legambiente	3c	Si richiede la localizzazione dei siti potenzialmente inquinati rispetto ai corpi idrici sotterranei e superficiali e la valutazione della possibile interazione con essi.	<b>Tale previsione di aggiornamento è già contenuta nel Piano</b>	Il il PTA non è uno strumento statico ma dinamico (si veda art. 8 delle NTA "Dinamicità del Piano") ed è già previsto all'72 delle NTA " Aggiornamento ed integrazione dell'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici" , l'aggiornamento ed il completamento "dell'analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici in termini di censimento e localizzazione delle attività agricole e zootecniche, delle attività industriali (Aree ASI, siti industriali a rischio di incidente rilevante, ecc.), degli scarichi civili, dei prelievi, dei siti inquinati e di altre possibili fonti di impatto sui corpi idrici, attraverso l'ARTA, le Province competenti, l'ARSSA, i Consorzi di Bonifica, gli Enti d'Ambito, i Gestori del Servizio Idrico Integrato e tutti gli altri enti competenti". Inoltre tra i "Progetti specifici in aree di particolare interesse, realizzati o già in corso che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del presente piano", riportati al paragrafo 6.1 del Quadro Programmatico risultano anche il progetto "siti inquinati" anni 2003-2005 e " l' anagrafe siti inquinati", realizzati da ARTA Abruzzo per conto della Direzione Ambiente delle Regione Abruzzo. Di tutte tali informazioni si terrà conto nell'aggiornamento delle pressioni ai sensi di citato art. 72 delle NTA.
		3d	Si richiede il richiamo, negli elaborati del PTA, degli aspetti e delle problematiche inerenti i cambiamenti climatici.	<b>L'aspetto segnalato, per quanto possibile, è stato considerato nel Piano</b>	Gli effetti dei cambiamenti climatici non possono che essere rilevati su scale temporali notevolmente più lunghe rispetto a quelle riferibili ad una valutazione di bilancio ai fini del PTA, nonché al periodo di vigenza del Piano stesso. Nell'ambito del bilancio idrologico ed idrogeologico valutato nel PTA, sulla base di dati disponibili, è stata infatti calcolata la media delle misure di pioggia e temperatura di tutta la serie storica disponibile e da questa sono stati calcolati i volumi medi di apporto meteorico; le misure utilizzate sono costituite da valori di pioggia e temperatura medi mensili che tengono conto di un periodo di circa 80 anni, dal 1920 al 2000, registrati in 172 stazioni del Servizio Idrografico. Per il calcolo del bilancio idrogeologico le misure di portata in uscita dagli acquiferi sono derivate dalla raccolta di diverse campagne condotte nel periodo che va dal 1898 al 2000, con una prevalenza negli anni dal 1954 al 1963 e dal 1980 al 1986. Nell' Elaborato R 1.4 Quadro Programmatico sono state riportate alcune considerazioni in merito alle variazioni di precipitazione probabilmente riconducibili a tale fenomeno: "diversi metodi di analisi hanno evidenziato come estremamente probabile la conclusione che le precipitazioni, sul territorio regionale, vadano diminuendo della misura di 2-4 mm per anno, corrispondente allo 0.3/0.5% circa della precipitazione media annua (Russo, 2007)". Tuttavia, le analisi effettuate "non consentono di asserire che si tratti di un cambiamento irreversibile del clima o di una ciclicità con tempi di ritorno più lunghi di quelli osservati." Tali informazioni sono state comunque preliminarmente considerati per rafforzare la necessità di misure di risparmio idrico in agricoltura.



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
Associazioni Ambientaliste: - WWF; - Abruzzo Social Forum; - LIPU; - Pronatura; - Marelibero; - Mountain Wilderness; - Legambiente		3e	Si richiede di associare ai valori di DMV individuati nell'elaborato A 1.6 " Valutazione del Deflusso Minimo Vitale" gli intervalli di confidenza delle stime, al fine di comprendere l'affidabilità delle stime effettuate.	<b>L'analisi dei risultati di DMV e la verifica degli stessi è stata ampiamente descritta negli elaborati di Piano</b>	I valori di DMV riportati nel Piano scaturiscono dai risultati dell'applicazione di un modello di bilancio idrologico ed idrogeologico accoppiato, ampiamente descritto nell'elaborato di Piano A1.3 " Bilancio idrologico ed Idrogeologico". Il documento riporta dettagliatamente i dati utilizzati nel modello, le valutazioni effettuate e le assunzioni fatte. Come specificato nel paragrafo 6 del documento citato "Verifica dle bilancio idrologico naturale, "per la verifica dei risultati ottenuti, si è scelto di effettuare il confronto con le portate registrate agli idrometri, in quanto corrispondenti ai deflussi effettivi esistenti nel corso d'acqua, anche se comunque alterati dalle utilizzazioni." L'intera problematica è stata affrontata nell'Appendice 02 all'Elaborato A1.3 "Verifica del bilancio idrologico agli idrometri" dove sono state riscontrate ed analizzate, una per una, tutte le discrepanze dei risultati del modello rispetto ai dati misurati evidenziando anche le necessità di ulteriori informazioni. Le analisi effettuate in tale Appendice nonché nell'Appendice 01 "Tabelle e grafici dei risultati del bilancio" hanno permesso di evidenziare che il modello di bilancio utilizzato fornisce "stime attendibili delle risorse idriche totali medie annue ed in particolare dei volumi relativi al periodo di magra; questi ultimi utilizzati poi per il calcolo della componente idrologica del minimo deflusso vitale".
		3f	Si richiede che siano considerate nel PTA le indicazioni dei vari Action Plan nazionali sulle specie acquatiche approvati dal Ministero dell'Ambiente anche impedendo lo sfruttamento ai fini idroelettrici dei corpi idrici che costituiscono gli habitat naturali delle specie di interesse comunitario oggetto di Action Plan di progetti europei e nazionali.	<b>Si ritiene che il Piano tratti in maniera esaustiva gli</b>	La questione relativa alle specifiche misure di tutela nelle Aree Protette è stata ampiamente considerata nell'art. 67 delle NTA "Misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti rete Natura 2000" dove al comma 1 si ribadisce quanto segue:1. "Ai sensi dell'art. 77 comma 4 del Decreto "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le cadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite"". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA che recita " Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive stabilite dalla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, dagli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, ovvero da altri piani di tutela del territorio". Va inoltre sottolineato come ai sensi ai sensi della Direttiva 92/43/CE qualsiasi progetto ricadente nei siti rete Natura 2000, seppur realizzato in adesione alle previsioni del presente Piano, come ribadito dal comma 9 dell'art. 67 delle NTA, è sottoposto alle necessarie valutazioni di incidenza. E' in questa sede che dovranno essere valutati tutti gli specifici elementi di pregio e di tutela che possono essere influenzati dall'opera e costituire pregiudizio per specie ed habitat di interesse comunitario nonché oggetto di Action Plan di progetti
		3g	Si richiede che sia indicato nelle NTA del PTA che le azioni/vincoli di cui ai redigenti Piani di Gestione dei SIC/ZPS "costituiscono varianti al PTA".		



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	Associazioni Ambientaliste: - WWF; - Abruzzo Social Forum; - LIPU; - Pronatura; - Marelibero; - Mountain Wilderness; - Legambiente	3h	Si richiede di introdurre una misura nelle NTA del PTA finalizzata ad stabilire il divieto di assentire nuove captazioni nei SIC/ZPS fino al calcolo dei valori di DMV sito-specifico e siano alla redazione dei Piani di Gestione di tali aree.	elementi indicati	<p>europei e nazionali. In materia specifica di DMV va evidenziato che il Piano dà molto attenzione ad aree protette, a SIC e ZPS prevedendo, tra le altre cose al comma 8 dell'Art. 67 che "Nelle acque superficiali ricadenti in aree della rete Natura 2000 55, delimitate per la salvaguardia di particolari habitat o specie acquatiche, la Regione può istituire appositi tavoli tecnici con i Gestori delle suddette aree e con la partecipazione delle associazioni ambientaliste, degli utilizzatori della risorsa e dei soggetti portatori di interessi qualificati per verificare l'adeguatezza delle tutele ambientali su tali aree ivi compreso il DMV (valutazione sito-specifica)", al comma 5 dell'Art.51 che "Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione - del DMV - sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse e i Gestori dei SIC o ZPS". Nel documento "Valutazione del Deflusso Minimo Vitale" al paragrafo 5.2.3 "Applicazione del K<sub>biol</sub> per i bacini in cui non sono disponibili parametri biologico-ambientali" è stato inoltre stabilito che, nei bacini in cui non si hanno a disposizione studi specifici relativi alla valutazione del K<sub>biol</sub>, se il tratto interessato dalla derivazione ricade in un'area protetta o in sito di Rete Natura 2000, il K<sub>biol</sub> è stabilito cautelativamente pari a 1,5.</p>
		3i	Si richiede una revisione della scansione temporale che riguarda il raggiungimento degli obiettivi di qualità prevedendo che la maggior parte dei tratti dovrà raggiungere lo stato buono entro il 2015 e lasciando le deroghe a pochissimi e ben individuati tratti.	L'osservazione così formulata non è accettabile in quanto l'analisi fatta nel piano scaturisce dallo stato attuale dei corpi idrici, elemento incontrovertibile.	<p>L'analisi fatta nel piano scaturisce dallo stato attuale dei corpi idrici, elemento incontrovertibile. Il Piano individua quei corpi idrici che, tenuto conto delle pressioni insistenti sugli stessi e dell'attuale stato di qualità, sono a rischio di non raggiungere gli obiettivi di qualità entro il 2015. Tale valutazione tiene conto del fatto che potrebbero non esserci i tempi materiali per progettare gli interventi utili a migliorare lo stato di qualità del corpo idrico fino al "buono" richiesto dal D.Lgs 152/06, realizzarli e vederne gli effetti sui corpi idrici. Lo stesso art.77 comma 6, pto a) del D.Lgs 152/06, prevede tra i casi in cui si può ricorrere alla deroga quello in cui "la portata dei miglioramenti necessari può essere attuata, per motivi di realizzabilità tecnica, solo in fasi che superano il periodo stabilito". Nel Piano si è inteso accendere un campanello di allarme sulle situazioni più a rischio stabilendo che entro il 2013, sulla base dei risultati del monitoraggio condotto conformemente alla Direttiva 2000/60 (già in corso) e delle verifiche dello stato di attuazione degli interventi previsti, si procederà a stabilire compiutamente le necessità di deroga (vedi art. 15, comma 3 lett. b) delle Norme Tecniche, e note 2,3,4 dell'Allegato 4 al Quadro Programmatico). Nell'ipotesi, concreta, verranno definite delle deroghe comunque la Regione intende porsi sin da oggi dei "paletti" e degli obiettivi graduali ed intermedi, infatti alla nota 4 dell'Allegato 4 al Quadro Programmatico è indicato che "[...]entro il 2015 deve essere comunque raggiunto lo stato di qualità "buono" su almeno il 15% dei corpi idrici classificati come "a rischio" o "potenzialmente a rischio", entro il 2018 su almeno un ulteriore 20%, entro il 2021 su un ulteriore 40%, entro il 2027 sul restante 25%".</p>



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	<b>Associazioni Ambientaliste: - WWF; - Abruzzo Social Forum; - LIPU; - Pronatura; - Mareilbero; - Mountain Wilderness; - Legambiente</b>	3j	Si richiede di richiamare nell'art. 26 delle NTA del PTA le Linee Guida approvate con Delibera di Giunta Regionale n. 494 del 30 marzo 2000 "Atto di indirizzi, criteri e metodi per la realizzazione di interventi sui corsi d'acqua della Regione Abruzzo" e di prevedere misure di limitazione degli interventi in alveo relativi al taglio della vegetazione riparia.	<b>Inserito specifico richiamo nelle NTA</b>	La Deliberazione 494/2000 è stata aggiunta tra le disposizioni riportate all'Allegato 1 delle NTA considerato quanto previsto all'art. 9 comma 2 delle stesse NTA ovvero " <i>Per la prima attuazione del PTA, le NTA sono integrate dagli atti regionali di cui all'Allegato 1</i> ".
		3k	Si richiede che sia citato nelle NTA del PTA il D.Lgs. 195/2005 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale".	<b>Inserito specifico richiamo nelle NTA</b>	Il richiamo al decreto legislativo citato, sebbene superfluo perché il decreto costituisce riferimento normativo nazionale in materia, seppur esplicitamente non richiamato, è stato inserito all'Art. 11 "Diffusione delle informazioni" delle NTA.
Acquisito con protocollo RA/1917 del 05.01.2011 (Prot. n. 13846 del 15.12.2010 richiamante nota prot. 6152 del 21.06.2010)	<b>Parco Nazionale della Majella</b>	4a	Si richiede che sia integralmente recepito nel PTA il dettato dell'art. 164 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i e sia introdotta una norma di rinvio al Piano del Parco Nazionale della Majella, pubblicato in data 17.07.2009 nel S.O. n. 119 della G.U. n. 162 - Serie Generale.	<b>La formulazione delle NTA garantisce quanto richiesto</b>	La competenza attribuita, in materia di disciplina delle acque, all'Ente gestore dell'area protetta dalla normativa statale non è alterata dal PTA che all'art. 67 "Misure di tutela nelle aree naturali protette e nei siti rete Natura 2000" delle NTA riporta integralmente le previsioni dell'art. 164 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. inoltre l'art. 67 citato delle NTA al comma 1 si ribadisce quanto segue: " <i>Ai sensi dell'art. 77 comma 4 del Decreto "le acque ricadenti nelle aree protette devono essere conformi agli obiettivi e agli standard di qualità fissati nell'Allegato 1 alla Parte Terza del Decreto, secondo le scadenze temporali ivi stabilite, salvo diversa disposizione della normativa di settore a norma della quale le singole aree sono state istituite"</i> ". Pertanto per gli speciali regimi di tutela e gestione delle aree protette, vale quanto disposto dalla normativa di settore. Il principio è ribadito all'art. 5 comma 4 delle NTA che recita " <i>Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni più restrittive stabilite dalla legislazione in materia di beni culturali ed ambientali e di aree naturali protette, dagli strumenti di pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, ovvero da altri piani di tutela del territorio</i> ".



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	Parco Nazionale della Majella	4b	Relativamente agli scarichi al suolo disciplinati nell'art. 29 delle NTA del PTA, si riscontra un contrasto delle misure indicate con le norme del Piano del Parco nazionale della Majella e si richiede l'introduzione di variazioni ai commi del succitato articolo delle NTA.	<b>Non pertinente per le motivazione espresse nelle note</b>	In materia di scarichi, il PTA non prevede, né potrebbe farlo, deroghe ai limiti di emissione agli scarichi fissati dalla normativa nazionale. Gli articoli delle NTA relativi agli scarichi al suolo, sottosuolo e di acque termali (artt. Da 28 a 30) sono esattamente quanto già previsto in materia dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per quanto concerne eventuali norme più restrittive fissate dal Piano del Parco si rimanda a quanto rappresentato nelle note dell'osservazione precedente.
		4c	Si richiede che sia introdotta nelle NTA del PTA la norma che indichi che spetta all'Ente Parco Nazionale la possibilità di concedere eventuali deroghe al DMV delle risorse idriche che ricadono nel territorio del Parco o che possano incidere nel territorio del Parco stesso.	<b>Non pertinente per le motivazione espresse nelle note</b>	<p>Il Decreto 28 luglio 2004 "Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22, comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", all' Allegato 1, punto 7.5 "deroghe, gradualità di applicazione e controlli", prevede che: <i>"Le Autorità competenti, informate le Autorità di bacino, possono motivatamente adottare deroghe al DMV per limitati e definiti periodi di tempo consentendo il mantenimento di portate in alveo inferiori al DMV esclusivamente nei seguenti casi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>quando sussistano esigenze di approvvigionamento per il consumo umano, non altrimenti soddisfacibili;</i></li><li>- <i>quando sussistano esigenze di approvvigionamento per utilizzazioni irrigue limitatamente ad aree caratterizzate da rilevanti squilibri del bilancio idrico preventivamente individuate nel Piano di tutela;</i></li><li>- <i>al verificarsi di situazioni di crisi idrica dichiarate ai sensi dell'art.5, comma 1, della Legge 24 febbraio 1992, n.225."</i> Aggiunge inoltre che <i>"Le deroghe sono consentite a condizione che siano state adottate tutte le possibili strategie di risparmio idrico, di contenimento delle perdite e di eliminazione degli sprechi previste dal Piano di tutela delle acque, che si sia dimostrata l'impossibilità di individuare altre alternative di approvvigionamento ed avendo messo in atto azioni per rendere minimi gli effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Le deroghe non dovranno comunque pregiudicare l'obiettivo di qualità del corpo idrico previsto dal Piano di tutela".</i> Nelle Norme Tecniche di Attuazione, all'art. 54 si fa espresso richiamo ai contenuti <u>e soprattutto alle competenze</u> sopra citati del Decreto 28/7/2004.</li></ul>



## ALLEGATO 4

ENTE CHE HA PRODOTTO I CONTRIBUTI			REGIONE ABRUZZO		
PROT. ENTE - RA	ENTE/prot. Nota	N°	CONTRIBUTO	VALUTAZIONE	NOTE
	Parco Nazionale della Majella	4d	Si richiede che i valori di DMV individuati dal PTA siano modulati in modo da garantire in tutto l'anno il regime idrico naturale (con le relative fluttuazioni di portata) e la funzionalità dell'ecosistema fluviale, in modo che la portata rilasciata si traduca in deflusso superficiale. Si ritiene che il calcolo dei fattori K biologico e Q* siano inappropriati a determinare congruamente il valore di DMV. Si richiede opportuno che nel territorio del Parco Nazionale della Majella la determinazione del DMV venga effettuata in maniera puntuale, previo opportuno monitoraggio, in relazione alle effettive portate dei corsi idrici ed ai periodi di prelievo.	Inserita specifica integrazione nelle norme di Piano	Come evidenziato negli elaborati del PTA, la metodologia utilizzata per la definizione del DMV è stata applicata su una scala di lavoro regionale. In fase di prima individuazione, non è stato possibile scendere ad una scala temporale stagionale. Tale attività non può che essere oggetto di successivo approfondimento, a tal fine è stato Inserito il comma 3 all'art. 50 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano " Aggiornamento e verifica dei valori di DMV", che recita: " <i>In seguito alle attività di cui ai commi 1 e 2 e più in particolare agli esiti delle attività di sperimentazione di cui all'art. 51, la Giunta Regionale propone un criterio per la modulazione stagionale del Deflusso Minimo Vitale al fine di garantire la naturale variabilità del regime idraulico dei corsi d'acqua.</i> " Le attività di sperimentazione di cui all'art. 51 delle NTA consentiranno di evidenziare infatti tale necessità. Inoltre, il comma 5 dell'art. 51 delle NTA prevede quanto segue: " <i>Nei tratti fluviali interessati da aree naturali protette, da SIC o ZPS, al tavolo di sperimentazione sono coinvolti anche i Gestori delle Aree Protette stesse.</i> " Per quanto concerne la metodologia di valutazione della componente biologico-ambientale del DMV (Kbiol.), messa a punto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e Molise, la stessa ha l'obiettivo di valutare bacino per bacino, gli indicatori che compongono l'indice. Il metodo, è stato applicato sperimentalmente sui bacini del Sangro, Vomano, Fino-Tavo-Saline, Aterno Pescara, Foro, Salinello e Tordino. E' in corso l'applicazione sui restanti bacini regionali. Nelle more dell'applicazione di tale metodo sui restanti bacini è stato individuato un valore provvisorio dello stesso pari a K = 1.2. Ai fini cautelativi, in tutti i tratti fluviali per i quali non è stata determinata la componente biologico ambientale, ricadenti in aree naturali protette o in siti rete Natura 2000, il valore della stessa, nell'attesa della valutazione specifica, è determinato come pari a 1,5.